

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **233/1976** (ECLI:IT:COST:1976:233)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **TRIMARCHI**

Udienza Pubblica del **27/10/1976**; Decisione del **12/11/1976**

Deposito del **24/11/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8589**

Atti decisi:

N. 233

ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1976

Deposito in cancelleria: 24 novembre 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 321 del 1 dicembre 1976.

Pres. ROSSI - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1957, n. 18 (modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in

materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Palermo nel procedimento di lavoro tra Brusce mi Brigida e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 dell'anno 1974.

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto di Previdenza Sociale e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Palermo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Considerato che, come risulta dagli atti, la Brusce mi ha avanzato domanda di pensione di invalidità sotto la data del 30 aprile 1970; che l'INPS, sede di Palermo, ha respinto la domanda sotto la data del 2 agosto 1971; che il 15 settembre dello stesso anno la Brusce mi, a mezzo dell'Istituto di patronato, assumendo che i termini di legge erano trascorsi senza alcuna decisione, ha proposto ricorso al Comitato provinciale; e che il procedimento è continuato in sede amministrativa sino al rigetto dell'istanza da parte del Comitato di vigilanza della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

che con ricorso del 15 dicembre 1973 la Brusce mi ha convenuto davanti al pretore di Palermo quale giudice del lavoro l'INPS onde ottenere la pensione di invalidità dalla data di presentazione della domanda con gli interessi di legge;

che il pretore di Palermo in punto di rilevanza si è limitato a ritenere che il giudizio davanti a lui pendente non avrebbe potuto essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata e non si è posto il problema se nella specie fosse effettivamente applicabile la norma denunciata ovvero il combinato disposto degli artt. 46, commi settimo e ottavo e 47, comma quarto del d.P.R. 30 aprile 1970, n.639, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1970, ed entrato in vigore sotto quest'ultima data;

che ancor prima della proposizione della questione è parimenti entrato in vigore l'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

che, pertanto, si appalesa necessario un congruo esame della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.